

IMPUGNAZIONI – APPELLO – RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - "REFORMATIO IN PEIUS" DELLA SENTENZA ASSOLUTORIA EMESSA IN PRIMO GRADO CON RITO ABBREVIATO – NECESSITÀ DELLA RINNOVAZIONE - CONDIZIONI.

La Seconda Sezione della Corte di cassazione ha affermato che, per riformare "in peius" una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato, il giudice di appello non è obbligato – in base all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Dan c. Moldavia – a rinnovare l'istruttoria per escutere i testimoni ritenuti inattendibili, salvo che si tratti di prove dichiarative assunte dal giudice di primo grado avvalendosi dei poteri di integrazione probatoria.

Sez. II, Pres. M. Prestipino, Rel. G. Verga, sent. n. 40254 Up., 12 giugno 2014, dep. 29 settembre 2014, P.M. L. Riello (concl. diff.).